

**Ufficio d'ambito di Lecco - Azienda speciale**

Telefono 0341.295472

E-mail [segreteria.ato@provincia.lecco.it](mailto:segreteria.ato@provincia.lecco.it)

Pec: [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)

Prot. n.  
Tit. 8 Cl. 4 Fasc.

Lecco,

Spett.

e p.c. Spett LRH S.p.A.  
c.a. Direttore generale

**OGGETTO: autorizzazione allo scarico di acque meteoriche contaminate**

Da un confronto tra le previsioni del regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 4 e la banca dati dello scrivente Ufficio d'ambito, risulta che lo stabilimento in indirizzo è soggetto alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in assenza tuttavia di un'autorizzazione vigente.

Si invita dunque il titolare dell'attività, ove dalla stessa originino scarichi di acque meteoriche contaminate che vengono immessi nella pubblica fognatura, a presentare domanda di autorizzazione unica ambientale allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, compilando la pratica telematicamente all'indirizzo <https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go>

Si rammenta infatti che, secondo le norme in materia ambientale dettate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, e che chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Si precisa inoltre che gli scarichi che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e, per i parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato, alla Tabella 3, in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane. A tal fine, l'Ufficio d'ambito interviene nel procedimento per il rilascio, da parte della Provincia, dell'autorizzazione unica ambientale, acquisendo il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e può imporre prescrizioni tecniche volte ad evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e all'impianto di trattamento finale.

Ferme restando le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni, il gestore del servizio idrico integrato è infine tenuto ad assicurare il controllo degli scarichi e ad effettuare verifiche della correttezza degli allacciamenti alla rete fognaria, adempimento al quale dovrà provvedere senza ulteriore indugio nel caso in cui, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della presente, non fosse ancora pervenuta la domanda di autorizzazione allo scarico o non fossero state fornite idonee rassicurazioni circa l'assenza di scarichi di acque meteoriche contaminate in fognatura.

Si resta a disposizione per la corretta definizione delle pratiche di regolarizzazione, e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Elena Arena